

Civile Sent. Sez. 2 Num. 26452 Anno 2013

Presidente: GOLDONI UMBERTO

Relatore: GIUSTI ALBERTO

Data pubblicazione: 26/11/2013

S E N T E N Z A

*sentenza con motiva-
zione semplificata*

sul ricorso proposto da:

██████████ rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Mariagrazia Caruso, con domicilio per legge presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro tempore*;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

My

2316/13



- intimato -

per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Messina
in data [REDACTED]

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica
del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;

udito l'Avv. Mariagrazia Caruso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Luigi Salvato, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Ritenuto che la Corte d'appello di Messina, con decreto in
data [REDACTED], ha rigettato la domanda di equa riparazione
proposta, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, da
[REDACTED] per l'eccessiva durata di due processi amministrativi
svoltisi dinanzi al TAR Catania, aventi ad oggetto,
rispettivamente, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED];

che la Corte di Messina ha rilevato che "con ordinanza del
[REDACTED] il TAR ha accolto la domanda cautelare nel
primo procedimento, sospendendo provvisoriamente l'impugnato
provvedimento, sicché il [REDACTED] da quel momento ha continuato
a percepire la pensione senza più subire il previsto recupero", e ne ha tratto, come conseguenza, l'insussistenza del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



"documento in termini di stress e frustrazione connesso al protrarsi dei due procedimenti";

che per la cassazione del decreto della Corte d'appello il [REDACTED] ha proposto ricorso, con atto notificato il [REDACTED], sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

che il Ministero non ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 nonché dell'art. 6 della CEDU e difetto di motivazione) ci si duole che la Corte d'appello, nel rigettare la domanda, abbia ritenuto che la sospensione del provvedimento impugnato in uno dei due processi amministrativi facesse venir meno il patema d'animo per l'attesa della decisione definitiva di merito;

che il motivo è fondato;

che, infatti, in tema di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001, la sospensione in via cautelare del provvedimento impugnato, ancorché anticipi tutti gli effetti della sentenza richiesta al giudice amministrativo, è un atto precario e rivedibile, che non incide sul diritto della parte attrice di ottenere la definizione della controversia entro un termine ragionevole, né osta alla configurabilità di un pregiudizio morale, pur se di entità ridotta, dato che il provvedimento cautelare non elimina l'incertezza e la connessa sof-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Am



ferenza per l'attesa della definizione della lite, potendo solo diminuirne l'intensità, in relazione all'aspettativa del conformarsi dell'emananda sentenza alle determinazioni di tipo interinale già adottate dal giudice (Cass., Sez. II, 30 aprile 2013, n. 10226);

che l'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame del secondo mezzo, con cui si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 274 cod. proc. civ., in relazione all'art. 33 cod. proc. civ., e difetto di motivazione;

che il decreto impugnato è cassato;

che la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Messina;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Messina.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre 2013.